

COMUNE DI GUALTIERI

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DI MANIFESTAZIONE TEMATICA E MOSTRA-MERCATO DI RILEVANZA LOCALE DELL'USATO E DEL PICCOLO ANTIQUARIATO DENOMINATA "MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DELL'USATO"

INDICE

CAPITOLO I – MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DELL'USATO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Tipologia del mercato

Art. 3 - Periodo – Giorno – Orario d'accesso e d'esercizio

Art. 4 - Posteggi assegnabili – Funzionamento – Gestione

Art. 5 - Modalità assegnazione posteggi

Art. 6 - Priorità

Art. 7 - Presenze – Ruolino

Art. 8 – Pubblicità dell'iniziativa

Art. 9 - Richiamo a norme vigenti

CAPITOLO II – ESPOSIZIONE DELLE COSE USATE

Art. 10 - Disposizioni Particolari

CAPITOLO III – GESTIONE DEGLI EVENTI

Art. 11 – Forme di gestione

Art. 12 - Obblighi degli operatori

Art. 13 – Sanzioni

CAPITOLO I

MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DELL'USATO

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della L.R. 12/1999 e dello Statuto, l'istituzione e lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche del Mercatino dell'usato ed antiquariato denominato "MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DELL'USATO", che si effettua su suolo pubblico ed all'aperto, specificamente in una parte di Piazza Bentivoglio e relativo porticato.

Nell'area immediatamente adiacente al mercatino è previsto uno spazio riservato alla contestuale manifestazione espositiva "mostra-mercato" che viene disciplinata al Capitolo II.

Art. 2 – Tipologia del Mercato

Il mercato è a MERCEOLOGIA ESCLUSIVA/TEMATICA ad offerta specializzata, che si svolge nel rispetto ed ai sensi della vigente normativa della Regione Emilia- Romagna. Si svolge periodicamente a cadenza mensile.

Gli operatori possono mettere in vendita ed esporre esclusivamente oggetti di antiquariato, compresi gli oggetti di antichità aventi interesse storico ed archeologico ammessi al libero commercio nonché di cose vecchie, cose usate, oggettistica antica ed oggettistica da collezione in genere.

I generi di antiquariato e le opere di pittura, scultura possono essere venduti solo nel pieno rispetto dei requisiti e modalità prescritti dal D.Lgs. 22/01/2004 n.42, allegato A.

E' esclusa la vendita di oggetti nuovi o di fabbricazione artigianale/industriale ad imitazione dell'antico, nonché di oggetti preziosi.

Sono ammessi i seguenti settori merceologici:

a) OGGETTISTICA

b) MOBILI e COMPLEMENTI DI ARREDO.

Il settore OGGETTISTICA comprende le seguenti categorie:

- filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico);
- numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico);
- libri, riviste, giornali ed altri documenti di stampa;
- atlanti e mappe;
- manoscritti ed autografi;
- monili ed orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavola);
- strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione;
- dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione;
- pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola;
- articoli in ceramica e porcellana;
- giochi, giocattoli e modellismo, soldatini e figurine;
- articoli da fumo;
- militaria ed onorificenze;
- attrezzi da lavoro.

Il settore MOBILI e COMPLEMENTI DI ARREDO” comprende le seguenti categorie:

- mobili;
- opere di pittura, di scultura grafica;
- tappeti ed arazzi, tessuti;
 - statue per giardini ed elementi di architettura.

Art. 3 - Periodo – Giorno – Orario d’accesso e d’esercizio

Il mercato si effettua la seconda Domenica di ogni mese ad eccezione del mese di Agosto, con orario di vendita al pubblico dalle ore 08.00 alle ore 19.00.

Il titolare del posteggio dovrà sistemare le proprie attrezzature entro l’orario previsto per l’inizio delle operazioni di vendita e lasciare lo spazio libero da ogni ingombro entro le ore 20.00.

Art. 4 – Posteggi assegnabili – Funzionamento – Gestione

Gli spazi assegnabili sono in numero e dimensioni indicati nel disegno planimetrico allegato all’atto consiliare di approvazione dell’istituzione sperimentale del mercatino, nella quale sono evidenziati in particolare

- l’ampiezza complessiva dell’area destinata all’esercizio del commercio su aree pubbliche
- il totale n. 100 posteggi (in condivisione con l’evento espositivo al Cap. II)
- la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione

Ogni operatore può essere titolare di un solo posteggio.

La dislocazione dei posteggi, la loro articolazione, la loro dimensione, così come indicati nella planimetria allegata alla deliberazione consiliare di approvazione, sono suscettibili di modifiche, tramite provvedimento motivato del Responsabile del Servizio Attività Produttive, a seguito di consultazione con il gestore e gli operatori interessati, qualora le modifiche si rendano utili a migliorare la gestione, il funzionamento ed il servizio offerto ai consumatori.

Possono essere previsti posteggi nei quali non è ammesso mantenere gli automezzi/attrezzati.

Oltre a quanto indicato nel presente articolo, sarà cura dell’Amministrazione Comunale esaminare ogni eventuale modifica delle presenti disposizioni, tramite provvedimenti del Responsabile del Servizio Attività Produttive, e potranno essere accolte senza dar luogo ad integrazione formale del presente regolamento, a condizione che le stesse non contrastino con gli indirizzi generali approvati dal Consiglio Comunale con l’atto di istituzione della iniziativa mercatale.

In funzione della migliore riuscita della manifestazione è comunque consentito l'utilizzo degli spazi non utilizzati dagli operatori di cui al presente capitolo per incrementare quelli di cui al successivo capitolo, qualora vi sia la effettiva richiesta, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio in capo alla stessa.

L'organizzatore può autorizzare l'occupazione occasionale di spazi da parte di artisti che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno o di enti e associazioni di volontariato con finalità di beneficenza.

Art. 5 – Modalità di assegnazione dei posteggi

I posteggi sono assegnabili annualmente ai commercianti su aree pubbliche in possesso di idonea autorizzazione amministrativa di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98, comma 1 lett. a) (se rilasciata da un Comune della Regione Emilia-Romagna), comma 1 lett. b) se rilasciata da qualsiasi Comune del territorio italiano e regolarmente iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio..

Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza, entro le ore 12.00 del giorno 31/10 di ogni anno, per l'anno successivo, al protocollo generale del Comune di Gualtieri formulata su modulistica predisposta dal Servizio Attività Produttive.

Nell'istanza dovrà essere indicata la disponibilità ad esercitare l'attività di vendita senza l'ausilio dell'automezzo commerciale sul posteggio assegnato.

Art. 6 – Priorità

In caso di numero di istanze, correttamente pervenute, superiore al numero dei posteggi disponibili, verrà stilata una graduatoria generale secondo le priorità in ordine così definite:

- a) maggiore anzianità di azienda, derivante dalla data di inizio dell'attività relativa all'autorizzazione amministrativa indicata in istanza ed, in caso di acquisto o gestione d'azienda, dalla data di inizio del dante causa (ultimo subingresso);
- b) minore numero di concessioni mercatali/fieristiche od espositive, decennali e non, intestate al concorrente, riferito a tutto il territorio nazionale;
- c) in caso di ulteriore parità si privilegia l'operatore più giovane di età anagrafica.

La graduatoria è resa nota tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per almeno 10 (dieci) giorni consecutivi.

La scelta del posteggio avviene nell'ordine da parte degli operatori primi classificati.

Art. 7 – Presenze – Ruolino

Il numero delle presenze effettive degli operatori titolari di posteggio e degli eventuali "spuntisti" verranno conteggiate quali presenze utili al fine dell'applicazione dei criteri di priorità per l'eventuale assegnazione definitiva ai sensi della Legge regionale n. 12/99 ed atto della Giunta regionale n. 12668 del 26/07/1999.

Il "Ruolino delle Presenze" è tenuto ed aggiornato dal Comando di Polizia Municipale.

Art. 8 – Pubblicità dell'iniziativa

L'Avviso Comunale delle procedure atte a concorrere all'assegnazione dei posteggi dovrà essere divulgato, mediante affissione, per almeno 15 (quindici) giorni, all'Albo Comunale e potrà formare idoneo comunicato stampa da pubblicare su almeno un quotidiano provinciale ed inviato alle Organizzazioni associative degli esercenti il commercio su aree pubbliche conosciute e livello provinciale.

Art. 9 – Richiamo a norme esistenti

Per quanto attiene alle eventuali operazioni di spunta riguardo le assegnazioni di posteggi temporaneamente liberi, il registro di mercato, il corretto utilizzo delle attrezzature e modalità di vendita, subingresso e reintestazioni, circolazione e sosta nell'area mercatale, canone di utilizzo, norme igienico-sanitarie, sanzioni, prescrizioni in materia di sicurezza pubblica, si osservano le stesse disposizioni in atto per i mercati definitivi, espresse nella normativa nazionale, regionale e Regolamento di Mercato, approvato dal Comune di Gualtieri.

CAPITOLO II

AREA RISERVATA A ESPOSIZIONE DELLE COSE USATE

Art. 10 – Disposizioni particolari

Nell'ottica e con le finalità della presentazione, promozione e commercializzazione dei beni oggetto della manifestazione di cui al Capitolo I, nonché ai fini dell'ampliamento degli scambi commerciali, diffusione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, divulgazione dell'informazione specializzata, del settore in argomento, l'Amministrazione Comunale istituisce in concomitanza con il "Mercatino dell'Antiquariato" un apposito spazio, da adibire ad operazioni espositive e/o cambi e scambi di cose usate e comunque non di oggetti di metallo prezioso o pietre preziose, mediante rilascio di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico..

L'esposizione delle cose usate, durante la quale non è ammessa alcuna forma di vendita, si svolge nelle zone e negli spazi indicati al precedente art. 4) in forma contigua e complementare al mercato, come dettagliatamente indicato nel disegno planimetrico della manifestazione.

Possano essere previsti spazi nei quali non è ammesso mantenere gli automezzi/attrezzati.

Modalità di concessione delle aree

Le concessioni di occupazione di suolo pubblico hanno validità annuale e sono rilasciate, previa presentazione di una domanda e non danno diritto alcuno di priorità per ulteriori eventuali manifestazioni.

Per tali assegnazioni, in caso di istanze concorrenti, si opera secondo l'ordine prioritario così definito:

- maggiore numero di presenze maturate nel mercato come espositore occasionale da parte del richiedente,
- in caso di parità di anzianità si effettua una operazione di sorteggio a cura e con le modalità stabilite dal Comando della Polizia Municipale.

La concessione dell'area è rinnovabile tramite pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

La modulistica per l'istanza è predisposta dal Servizio Comunale competente.

Non si può essere titolari di più di un'area.

Lo scambio consensuale dell'area è consentito previa comunicazione da parte di entrambi i richiedenti.

L'area può essere occupata solamente dal titolare della concessione. L'area non è cedibile ad alcun titolo.

Modalità di pagamento della quota di partecipazione all'esposizione

Le occupazioni degli spazi sono assoggettate al pagamento di una quota di partecipazione fissa, stabilita con delibera della Giunta Comunale.

I titolari dell'area dovranno versare detta quota in un'unica soluzione annuale entro il mese di febbraio di ogni anno.

Assegnazione temporanee delle aree

Gli spazi non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare verranno concessi giornalmente seguendo il criterio del maggior numero di presenza come espositore.

All'atto della concessione dell'area dovrà essere versato il pagamento per occupazione giornaliera di suolo pubblico, secondo modalità e tariffe determinate con delibera della Giunta Comunale.

Decadenza e revoca della concessione di suolo pubblico

La concessione dell'area decade qualora nell'anno solare l'interessato non utilizzi l'area per 4 giornate.

Nel caso di maltempo o di assenza di oltre il 50% degli espositori l'assenza viene giustificata.

La concessione viene revocata nel caso di mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico entro il termine stabilito.

Norme transitorie

Si ritengono valide le assegnazioni già rilasciata alla data dell'approvazione del presente regolamento.

CAPITOLO III

GESTIONE DEGLI EVENTI

Art. 11 Forme di gestione

Ai sensi e per gli effetti del vigente D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni, il Servizio della gestione dell'intera manifestazione può essere affidato ad idoneo soggetto esterno alla Amministrazione Comunale tramite rilascio di apposita concessione amministrativa.

Il soggetto gestore si rende garante nei confronti dell'Ente del rispetto della normativa prevista dal presente Regolamento. Per quanto riguarda la manifestazione espositiva di cui al Capitolo II, il soggetto gestore si renderà garante delle norme di principio e di coerenza con le finalità del presente regolamento.

L'assegnazione ad un soggetto esterno della gestione dovrà prevedere il canone di occupazione del suolo pubblico (e tassa smaltimento rifiuti) che lo stesso dovrà riconoscere al Comune, determinato anche tenendo in considerazione della ricaduta in termini di flussi turistici e diffusione dell'immagine del territorio comunale che l'evento provoca, e la facoltà da parte del concessionario di riscuotere una tariffa dagli operatori a titolo di rimborso spese per l'organizzazione dell'evento.

Il gestore determina il corrispettivo di partecipazione, concordandolo con l'Amministrazione Comunale, e provvede alla riscossione dello stesso. Tale corrispettivo è dovuto a copertura delle spese sostenute per le forniture tecniche ed i servizi necessari allo svolgimento della manifestazione.

Art. 12 – Obblighi degli espositori

Gli operatori, anche in relazione al tipo devono:

- attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale incaricato;
- rendere noto, in modo ben visibile, il prezzo della merce posta in vendita;
- garantire la corretta informazione al consumatore per il caso di vendita di prodotti usati con esposizione di cartelli ben visibili;
- esibire l'originale dell'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, nonché ogni altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di legge;
- tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita ed esposizione raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume, negli appositi contenitori;
- rispettare ogni norma in materia di commercio ed esposizione.

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

Con l'uso del posteggio il titolare dell'autorizzazione/concessione assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, compresa l'attrezzatura e lo spazio di competenza.

Per quanto attiene all'uso delle attrezzature, spazi comuni, transito mezzi di soccorso, passi carrabili, ingressi, si fa riferimento al vigente regolamento del commercio su aree pubbliche.

Art. 13 – Sanzioni

Salvo diversa disposizione di legge in materia di sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di commercio su area pubblica, chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25.00 a Euro 100.00 di cui all'art. 7/bis del D.Lgs. n.267/2000, secondo le disposizioni e procedure indicate dalla Legge n.689/1981.

I concessionari incorrono altresì nella sospensione della concessione per un periodo non inferiore a due giornate nei seguenti casi:

- mancata esibizione dell'autorizzazione/concessione del posteggio;

- abbandono del posto con anticipo sull'orario fissato, senza autorizzazione;
- mancato rispetto della configurazione e dei limiti del posteggio;
- irregolare cessione o scambio anche parziale del posteggio assegnato;
- accesso e sosta di veicoli nell'area del mercato al di fuori del tempo strettamente necessario per lo scarico delle merci e delle attrezzature di vendita;
- vendita di prodotti non compresi nelle categorie indicate nell'atto di autorizzazione/concessione;
- turbamento del regolare svolgimento del mercato.

I titolari incorrono altresì nella revoca della concessione/autorizzazione:

- nei casi di recidiva dei motivi che hanno portato alla prima sospensione;
- perdita della condizione professionale che ha consentito il rilascio dell'autorizzazione/concessione;
- frode nel commercio;
- mancato utilizzo del posteggio per tre volte nell'arco dell'anno;
- mancato pagamento della Tosap/Cosap e servizi vari dopo una prima diffida formale da parte dei Servizi competenti.

La revoca dell'autorizzazione/concessione comporta la cancellazione dalla graduatoria per l'anno corrente.

Le sanzioni sono adottate dal Responsabile del Servizio Attività Produttive, su segnalazione del Comando di Polizia Municipale.